

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3816

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAZZOLI, CARRUS, BODRATO, LEGA, ZANIBONI, AGRUSTI, AIARDI, ALESSI, AMALFITANO, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BIANCHI, BONFERRONI, BUONOCORE, BONSIGNORE, BORRA, BORRI, BORTOLANI, BRUNETTO, CACCIA, CAFARELLI, CASATI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CIAFFI, CILIBERTI, CIMMINO, CIOCCI CARLO ALBERTO, COBEL- LIS, COLONI, CORSI, COSTA SILVIA, CRISTOFORI, CURSI, DAL CASTELLO, D'ANGELO, DEL MESE, FERRARI BRUNO, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GELPI, GOTTARDO, GREGORELLI, GRILLO LUIGI, GRIPPO, LA PENNA, LUCCHESI, LU- SETTI, MANCINI VINCENZO, MARTUSCELLI, MAZZUCONI, NAPOLI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PICCIRILLO, PICCOLI, PORTATADINO, QUARTA, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RIC- CIUTI, RIGHI, ROJCH, RUSSO FERDINANDO, RUSSO VINCENZO, SANGALLI, SANZA, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TASSONE, TEALDI, TOR- CHIO, URSO, VAIRO, VISCARDI, VITI, VOLPONI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZUECH

Presentata il 14 aprile 1989

**Norme per la riduzione del debito dello Stato e disposizioni
sul capitale di enti pubblici economici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei problemi più gravi dell'economia italiana è costituito dalla espansione del debito pubblico. Si tratta di un fenomeno causato da profondi squilibri della finanza pubblica originatisi negli anni '70. In questo periodo, infatti, consistenti saldi negativi fra le entrate e spese finali causarono i primi elevati fabbisogni pubblici. Coperti tali saldi con l'emissione di debito pubblico ed elevatisi i tassi di interesse nell'ultimo decennio, il debito pubblico ha dato luogo ad un processo di auto-accumulazione. L'espansione dell'onere

per interessi annuali determina da un lato una forte crescita della spesa e dall'altro lato dimensioni progressivamente crescenti dei fabbisogni pubblici annuali che non possono essere coperti se non con altro debito.

In particolare cresce con forte progressione il rapporto percentuale fra ammontare del debito e prodotto interno lordo. L'ammontare del debito pubblico era pari al 55,1 per cento del prodotto interno lordo (PIL) nel 1980, ha raggiunto il 90,1 per cento del PIL alla fine del 1987 ed è stimato essere salito al 94,2 per cento alla fine del 1988.

Alla espansione del fabbisogno contribuiscono in modo determinante gli oneri per interessi passivi: il conto consolidato delle pubbliche amministrazioni (dati dalla relazione previsionale programmatica per il 1989 presentata nello scorso settembre) evidenzia che nel 1987 gli interessi pagati dalle pubbliche amministrazioni sono stati pari a 80.070 miliardi di lire corrispondente all'8,1 per cento del PIL, mentre per il 1988 l'ammontare dell'onere per interesse sostenuto sempre dalle pubbliche amministrazioni è risultato di circa 90 mila miliardi, pari all'8,3 per cento del PIL.

Questi dati assumono il significato di precisi segnali di allarme se comparati con quelli degli altri paesi industrializzati. L'indebitamento netto del settore pubblico è stato in Italia nel 1987 pari al 10,5 per cento del PIL mentre la media dei paesi della CEE è pari al 4,1 per cento del PIL e gli Stati Uniti, che raggiungono il maggior valore di indebitamento netto fra i paesi extra europei, sono al 2,4 per cento del PIL.

Anche l'onere degli interessi sostenuti dal settore pubblico dell'economia si discosta fortemente, in Italia, da quello sostenuto dagli altri paesi industrializzati. Nel 1987, infatti, a fronte dell'8,1 per cento del PIL in Italia, la media dei paesi CEE è stata del 4,8 per cento, mentre il Giappone — che ha il più alto livello di questo valore tra i paesi extraeuropei — ha raggiunto il 4,5 per cento del PIL.

C'è da chiedersi, a questo punto, se l'espansione del debito pubblico non renda negli anni a venire inesorabilmente rigida la manovra della finanza pubblica — sempre di più soffocata dalla spirale del debito — e se le generazioni future non saranno gravate da oneri assai gravi da pagare in termini di pesanti riduzioni del tenore di vita e della disponibilità di beni e servizi.

Una prima manovra per fronteggiare questa situazione, come è noto, è stata intrapresa dal Governo, con il piano di rientro del Ministero del tesoro che tende almeno a stabilizzare il rapporto fra debito pubblico e PIL. A tal fine si è programmata una azione per ridurre a zero entro il 1992 l'ammontare del fabbisogno annuo primario, cioè al netto degli interessi passivi.

V'è da notare peraltro che l'attuazione di tale piano è stata resa più difficile da recenti vicende della finanza pubblica. In ogni caso l'azzeramento del fabbisogno primario rappresenta soltanto un obiettivo minimo, in quanto l'elevato valore degli interessi continuerebbe a far crescere annualmente il fabbisogno, e quindi, anche rimanendo pari a zero il fabbisogno primario, l'ammontare degli interessi sarebbe pur sempre destinato ad espandersi in termini assoluti.

Occorre, invero, un deciso intervento diretto all'obiettivo di ridurre lo *stock* del debito al fine di riportare il rapporto debito/PIL a valori più omogenei rispetto a quelli che caratterizzano la finanza pubblica degli altri paesi europei e dei paesi industrializzati. Una possibile riduzione dello *stock* di debito pubblico, inoltre, potrebbe contribuire al contenimento degli oneri per interessi e determinare, in tal modo, una specie di circolo « virtuoso » idoneo a rendere più vicini a valori sostenibili i saldi negativi del settore pubblico.

La prima misura idonea a conseguire questi fini è certamente la progressiva riduzione delle spese pubbliche e, nei limiti delle possibilità consentite dalle caratteristiche strutturali della finanza pubblica e dalla situazione economica congiunturale, l'espansione del prelievo fi-

scaie. Sono due vie, peraltro, non facilmente percorribili, atteso che la spesa pubblica presenta non pochi elementi di rigidità, mentre la pressione tributaria ha raggiunto livelli relativamente elevati, in pratica pari a quelli medi europei. L'intervento sulle entrate e le spese, quindi, va accompagnato da altre misure. Vale la pena, allora, di analizzare le possibilità di attuare una progressiva valorizzazione del patrimonio pubblico nonché una modificazione della stessa consistenza patrimoniale del settore pubblico. È di tutta evidenza, infatti, che la situazione patrimoniale dello Stato contempla non soltanto un elevato livello di passività (debito pubblico), ma anche una discreta consistenza di attività, costituite da beni demaniali e patrimoniali e da un gran numero di aziende di produzione che a diverso titolo rientrano nel patrimonio diretto dello Stato. Vi sono poi molti enti pubblici la cui proprietà può essere indirettamente riferita allo Stato in quanto le quote del loro capitale sono detenute da organismi strutturali dello Stato. È il caso dell'IMI e del CREDIOP, enti pubblici economici con un capitale suddiviso in quote, la cui maggioranza è stata attribuita in via strumentale alla Cassa depositi e prestiti. Altri enti pubblici, come l'Ente nazionale per l'energia elettrica e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, hanno personalità giuridica propria, ma sono stati istituiti e finanziati con il determinante ausilio di fondi erariali provenienti dal bilancio statale. In questa situazione, appare conveniente procedere ad una verifica dei rendimenti dei beni di proprietà statale e ad una eventuale modifica di composizione del portafoglio dello Stato in vista di una riduzione delle passività. Va in primo luogo valutato se alcuni beni sono amministrabili con maggiore razionalità e redditività, in vista delle adozioni di misure idonee a migliorarne il rendimento. È poi utile procedere alla dismissione di elementi patrimoniali la cui conservazione non è più economica sotto il profilo della redditività e dell'interesse pubblico. Sulla consistenza e la utilizzazione del patrimonio statale sono

illuminanti i dati e la relazione conclusiva della commissione di indagine sul patrimonio immobiliare pubblico istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1985, che ha concluso i suoi lavori nel termine del 15 ottobre 1987. La commissione ha avuto occasione di rilevare che il patrimonio pubblico è vastissimo, certamente superiore alle esigenze della pubblica amministrazione e della collettività, ed in molti casi male utilizzato, in quanto ceduto in affitto a canoni inadeguati o non destinato effettivamente a servizi pubblici.

Il valore del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato è stato valutato dalla commissione in 175.841 miliardi, di cui 37.034 miliardi rappresentato da terreni, attrezzati e non attrezzati, e 138.807 miliardi rappresentato da fabbricati residenziali, non residenziali e terreni adiacenti.

Molto esteso è anche l'ambito delle aziende nel settore del credito ed in alcuni pubblici servizi, che appartengono direttamente o indirettamente allo Stato. La proprietà di quote di minoranza di questi complessi potrebbe essere trasferita in ambito privatistico, con grandi vantaggi per la finanza pubblica, senza alterare il carattere pubblico delle aziende stesse, carattere da garantire in via strumentale, mediante la permanenza della maggioranza del capitale nel patrimonio statale.

Per alcune imprese di proprietà pubblica l'assetto istituzionale consente tale trasferimento in quanto si tratta di organismi con assetto « partecipativo », cioè di enti pubblici caratterizzati da un capitale o fondo di dotazione la cui maggioranza o totalità delle quote è di proprietà statale o pubblica.

Per altri enti (è il caso dell'Ente nazionale per l'energia elettrica o dell'Istituto nazionale delle assicurazioni) la struttura istituzionale va ridisegnata con la costituzione di un vero e proprio capitale, rappresentativo di quote di proprietà dell'azienda produttiva. Questa soluzione organizzativa consentirebbe la cessione a risparmiatori istituzionali, ad enti pub-

blici o a risparmiatori privati di una parte minoritaria della proprietà dei due enti. In tal modo un consistente flusso di risparmio potrebbe essere raccolto dallo Stato e destinato alla riduzione dello *stock* di debito pubblico.

D'altra parte, la procedura di cessione sul mercato di porzioni di proprietà di imprese pubbliche determinerebbe un risultato di finanziarizzazione di ricchezza pubblica che oggi è immobilizzata. Alla finanziarizzazione farebbe riscontro un consistente afflusso nelle casse statali di risparmio privato, in modo tale da correggere le tendenze espansive dello squilibrio dei conti pubblici.

La cessione sul mercato di quote di partecipazione ad imprese oggi interamente in mano pubblica, inoltre, sarebbe un forte incentivo a trasformare in breve tempo i criteri gestionali delle imprese stesse. I capitali investiti nelle quote, infatti, dovrebbero trovare remunerazione in armonia con i rendimenti di mercato. Ma, per ottenere un adeguato livello di remunerazione del capitale, le imprese dovrebbero essere gestite con modalità più razionali e secondo criteri di rigorosa economicità.

Gli interventi di razionalizzazione e ritocco del patrimonio pubblico dovrebbero essere realizzati con un piano coerente ed armonico. Esse appaiono particolarmente convenienti nella attuale situazione congiunturale, caratterizzata dalla permanente crescita della ricchezza nazionale, misurata in termini di reddito nazionale e di prodotto interno lordo, e quindi di crescente formazione di risparmio delle famiglie e dei risparmiatori istituzionali. Gli osservatori economici sono concordi nel ritenere che è indispensabile trarre tutti i vantaggi dell'attuale situazione congiunturale per correggere l'andamento delle variabili della finanza pubblica; la correzione potrebbe essere più ardua e costosa fra pochi anni, in una possibile fase di recessione che potrebbe colpire i sistemi economici dei paesi industrializzati e in particolare l'economia italiana.

La modalità corretta per realizzare questo disegno e conseguire l'obiettivo

della raccolta di risorse finanziarie da destinare alla riduzione dello *stock* di debito pubblico è quella di costituire una amministrazione speciale, caratterizzata da organizzazione semplice ed efficiente, che sia messa in grado di effettuare la cernita e la valutazione dei beni pubblici e delle aziende da cedere, di attuare i necessari interventi per la dismissione ed infine di gestire le risorse finanziarie così ricavate per acquistare titoli del debito pubblico al fine di determinarne l'estinzione.

Occorre mettere in moto, con adeguate trasformazioni derivanti da esigenze di una moderna finanza pubblica, un meccanismo analogo a quello delle casse di ammortamento del debito pubblico.

Un tentativo, in tal senso, venne effettuato oltre trenta anni or sono con il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84, che istituiva un fondo per l'acquisto dei buoni del Tesoro novennali, finanziato annualmente con stanziamenti di bilancio dello Stato. Il fondo, gestito da un apposito comitato presso il Ministero del tesoro, avrebbe dovuto essere utilizzato per l'acquisto di titoli del debito pubblico, curarne la gestione ed impiegare gli interessi percepiti per acquisto di altri titoli. A scadenza i titoli avrebbero dovuto essere estinti, in modo da determinare una progressiva riduzione e l'azzeramento del debito. In concreto, il funzionamento del fondo è stato deludente, in quanto non poche leggi istitutive di nuove o maggiori spese a carico dello Stato hanno disposto l'utilizzazione di risorse del fondo per la copertura prescritta dall'articolo 81 della Costituzione, sicché le risorse del fondo hanno preso una destinazione opposta a quella della riduzione del debito. Il fondo è, peraltro, ancora esistente e dal conto riassuntivo del tesoro a fine 1987 risultavano depositati sul conto corrente infruttifero acceso presso il Tesoro per il fondo stesso circa 248,7 miliardi.

La proposta di legge è diretta a creare gli strumenti giuridici ed organizzativi per la realizzazione di un effettivo e con-

sistente taglio dello *stock* di debito pubblico.

L'articolo 1 ha carattere programmatico e dispone l'abrogazione delle precedenti norme sul Fondo per l'acquisto dei buoni del tesoro poliennali con acquisizione delle risorse del Fondo alla nuova amministrazione creata *ad hoc* per l'attuale intervento.

Gli articoli da 2 a 4 istituiscono un'organizzazione statale il più possibile snella, efficiente e poco costosa articolata in due livelli:

a) a livello centrale un Comitato funzionante presso il Ministero del tesoro e costituito da dirigenti statali e magistrati amministrativi deve assicurare il coordinamento degli organici periferici preposti alla vendita dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e la dismissione diretta di alcune partecipazioni, nonché alcuni necessari interventi di modifica della struttura istituzionale dell'Enel e dell'INA di cessione della quota di minoranza del capitale dell'Ente elettrico stesso;

b) a livello periferico, speciali commissioni sempre costituite da esperti appartenenti all'amministrazione statale, devono procedere alle operazioni di ricognizione e di scelta dei beni pubblici da cedere e alla alienazione dei beni stessi.

Gli articoli dal 5 al 16 stabiliscono le norme procedurali per la vendita dei beni. In materia esiste una vecchia normativa di epoca giolittiana, la legge 24 dicembre 1908, n. 783, ma trattasi di una serie di prescrizioni, anche se tecnicamente pregevoli, certo superate dai tempi e si è preferito, piuttosto che un rinvio a tale normativa, proporre un nuovo complesso di disposizioni che prevedono procedure più semplificate e termini assai accelerati. La facoltà di ricorrere alla trattativa privata è stata molto ampliata e anche la necessità di sentire i pareri degli organi consultivi dello Stato è limitata ai contratti di vendita di valore più consistente. Gli snellimenti procedurali, peraltro, non comportano la rinuncia a

fondamentali garanzie. In primo luogo la formazione dei lotti e la vendita devono essere graduate in modo da dare la precedenza all'alienazione dei beni la cui gestione comporti costi superiori ai redditi dei beni non direttamente utilizzati dall'amministrazione statale. Devono formare oggetto della dismissione, quindi, in via primaria, i beni il cui mantenimento nella proprietà pubblica sia evidentemente non rispondente a criteri di economicità. La alienazione, inoltre, va realizzata con speciali procedimenti volti ad evidenziare l'interesse pubblico ed a mantenere la partita sostanziale dei possibili acquirenti al fine di conseguire il corrispettivo più conveniente per lo Stato.

Un'ampia cessione di beni di proprietà statale può creare problemi per la disponibilità immediata di capitali per l'acquisto o di compatibilità fra un rilevante assorbimento di risorse finanziarie con altre finalità della politica monetaria perseguita dalle autorità di governo dell'economia. È per ovviare a tali inconvenienti che l'articolo 16 prevede la possibilità di autorizzare la costituzione di fondi immobiliari, con la partecipazione di istituti di credito speciale e di imprese assicurative, con il compito di finanziare, in sostanza l'operazione di smobilizzo e di graduare nel tempo l'impatto finanziario della alienazione del patrimonio statale.

L'articolo 17 prevede la possibilità di alienazione sul mercato finanziario, attuata da parte del comitato stesso, di una serie di partecipazioni al capitale o al fondo di dotazione di alcuni enti pubblici che non rientrano nelle partecipazioni statali (non si tratta, infatti, di società per azioni) ma che sono rimasti in gestione al Ministero del tesoro o ad altri ministeri.

Il più rilevante di tali enti è la Banca nazionale del lavoro, che da alcuni anni sta attuando un piano di ristrutturazione della proprietà e di progressiva estensione ai privati della partecipazione al capitale.

L'articolo 18 prevede l'operazione di collocamento sul mercato delle quote di due grandi enti pubblici economici di tipo societario sempre per l'impiego dei

proventi al fine della riduzione del debito pubblico: l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Il capitale di questi enti è detenuto da enti pubblici e la maggioranza è nel portafoglio della Cassa depositi e prestiti. La proposta di legge prevede il trasferimento di una parte di tale capitale al Comitato ed il collocamento sul mercato da parte del Comitato stesso. V'è da sottolineare che la maggioranza del capitale dei due enti rimarrebbe saldamente in mano della Cassa depositi e prestiti. Per l'IMI, infatti, la Cassa detiene attualmente il 50 per cento del capitale, quota che si ridurrebbe, dopo la parziale privatizzazione prevista dalla proposta di legge, al 30 per cento, largamente adeguata a garantire il governo dell'ente da parte del settore pubblico, anche considerato che gli altri partecipanti sono anch'essi enti pubblici. Per il Consorzio di credito per le opere pubbliche è prevista soltanto la cessione delle quote che lo statuto, approvato nel 1986, qualifica di categoria L, cioè cedibili dalla Cassa depositi e prestiti anche a privati, mentre rimarrebbero di proprietà della Cassa tutte le quote di categoria V (cioè vincolate), che attualmente rappresentano il 33,3 per cento del capitale dell'ente. Altre partecipazioni, poi, fanno capo agli enti pubblici quali l'INPS e l'INA.

Per l'Enel l'intervento è più complesso. La nazionalizzazione del 1962, infatti, prevedeva la costituzione di un ente di accentuato carattere pubblicistico, senza capitale o fondo di dotazione, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Negli anni successivi lo Stato ha versato all'ente elettrico, in base a norme successive, intese ad ovviare alla precaria situazione finanziaria dell'ente stesso, una serie cospicua di fondi di dotazione (nel rendiconto generale dello Stato per il 1987 essi figurano per 13.400 miliardi) che attualmente, per ragioni contabili, non figurano più fra le passività di bilancio dell'ente.

L'INA venne costituito nel 1911 senza un capitale sociale, ma con una anticipazione da parte del Tesoro ed il conferimento iniziale di un portafoglio di polizze assicurative, ed ha svolto le sue attività sempre sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Occorre oggi, per dare una struttura giuridica più efficiente all'ente elettrico e all'ente assicurativo e, per formalizzarne la proprietà statale, procedere ad una ristrutturazione istituzionale. È previsto che i due enti acquisiscano una struttura societaria pur mantenendo la loro natura pubblicistica, con l'inserimento nella organizzazione finanziaria, di un capitale rappresentativo della proprietà della compagine aziendale. Per armonizzare l'organizzazione dei due enti alla struttura societaria è previsto l'inserimento nell'organizzazione di entrambi gli enti di un organo rappresentativo dei partecipanti al capitale. Tale organo dovrebbe acquisire alcune competenze, e nel tessuto organizzativo un organo rappresentativo dei partecipanti al capitale. Tale organo rappresentativo dovrebbe acquisire alcune competenze decisionali di fondo, quali la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione (quella del presidente e del vicepresidente rimangono di competenza del Presidente della Repubblica), l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'emissione delle obbligazioni e la deliberazione dello statuto. Le competenze delle assemblee dei partecipanti, peraltro, non contrasterebbero con la salvaguardia di alcuni interessi generali di cui è portatrice l'amministrazione statale.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli organi statali competenti rimarrebbero le decisioni di maggior rilevanza.

In ogni caso la piena maggioranza delle quote di proprietà dovrebbe rimanere in mano dello Stato, mentre il collocamento del 49 per cento delle quote stesse sul mercato finanziario darebbe modo di acquisire un cospicuo flusso di risorse per la riduzione del debito statale.

Il Comitato istituito presso il Ministero del tesoro dovrebbe funzionare come una gestione fuori bilancio raccogliendo le risorse finanziarie previste dalla legge e destinandole all'acquisto di titoli di Stato. È stato previsto l'acquisto di soli titoli a medio e lungo termine, in quanto l'acquisto di titoli a breve si tradurrebbe, in pratica, in un finanziamento del fabbisogno annuale; il che potrebbe dare certo sollievo alle difficoltà del Tesoro di reperire la copertura del fabbisogno ma determinerebbe inevitabilmente maggiore disinvoltura nell'espansione del fabbisogno stesso. La proposta di legge è, invece, diretta a consentire una riduzione dell'ammontare del debito in circolazione.

Il Comitato dovrebbe impiegare i fondi che gli pervengono, man mano che le operazioni di cessione si perfezionano, nell'acquisto di titoli. A scadenza i titoli dovrebbero essere annullati in modo da liberare il Tesoro dagli oneri di rimborso con una riduzione netta del debito pubblico. In attesa della scadenza il Comitato potrebbe utilizzare i proventi delle cedole per ulteriore acquisto di titoli.

L'esperienza deludente del Fondo per l'acquisto dei buoni del tesoro novennali, ha, infine, suggerito due norme inserite nella parte finale:

a) la previsione di un rigoroso termine finale dell'attività del Comitato, che dovrà completare le sue operazioni entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, in modo da consentire entro tale termine l'esplicazione dell'intervento programmato di riduzione dello *stock* di debito pubblico;

b) l'espresso divieto di utilizzare le risorse a disposizione del Comitato per la copertura di nuove o maggiori spese o

per il finanziamento di nuovi interventi pubblici.

L'articolo 31 si inquadra nella manovra diretta al fine di ridurre il fabbisogno pubblico nei limiti consentiti dallo sviluppo dell'economia e contiene, a tal fine, una delega al Governo ad adottare, entro termini brevi, norme per la revisione dei canoni di concessione di beni demaniali e per la rideterminazione dei canoni di affitto e di altri corrispettivi per l'uso dei beni pubblici. I dati statistici dimostrano che il rendimento dei beni pubblici in termini monetari ed in termini reali è inferiore a quello realizzato in altri settori dell'economia ed è compito di una amministrazione moderna ed efficiente riportare questo rendimento su valori adeguati. La norma proposta stabilisce i criteri della delega: la revisione deve realizzare l'adeguamento della redditività dei beni pubblici al valore reale dei beni stessi. È prevista, poi, la destinazione delle maggiori entrate che possono scaturire dalla revisione: queste ultime devono essere devolute alla riduzione dei saldi di bilancio.

In definitiva, i mezzi finanziari mobilitati con l'intervento previsto nella proposta di legge potrebbero essere assai ingenti e sono valutabili in una somma variabile fra i 150.000 e i 200.000 miliardi. Se ben attuato, questo progetto potrebbe determinare una non trascurabile riduzione del debito e consentire l'avvio di un processo di riequilibrio della finanza pubblica. L'approvazione di una legge secondo lo schema proposto, inoltre, rafforzerebbe la fiducia dei mercati finanziari mondiali nell'autorità politica italiana, in quanto darebbe un segno della volontà di attuare il necessario risanamento.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

NORME GENERALI

ART. 1.

1. Al fine di ridurre l'ammontare dei titoli del debito statale è istituito un complesso coordinato di organi, di interventi e di procedure che dovranno essere completate entro il 31 dicembre 1992.

2. Sono abrogati il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84 e il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito dalla legge 23 dicembre 1967, n. 1242.

3. Le disponibilità liquide e i titoli di pertinenza del Fondo per l'acquisto di Buoni del tesoro novennali, che è estinto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferite al Comitato di cui all'articolo 2.

CAPO II.

NORME ORGANIZZATIVE

ART. 2.

1. È istituito presso il Ministero del tesoro un Comitato per la cessione dei beni pubblici e per la riduzione del debito statale.

2. Il Comitato è composto:

a) da un consigliere in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) da tre dirigenti in servizio nei ruoli centrali del Ministero del tesoro ap-

partenenti rispettivamente alla direzione generale del tesoro, alla Ragioneria generale dello Stato e alla direzione generale del debito pubblico;

c) da un dirigente in servizio nei ruoli centrali del Ministero delle finanze appartenente alla direzione generale del demanio;

d) da un rappresentante del Ministero della difesa;

e) da un magistrato della Corte dei conti;

f) da un magistrato del Consiglio di Stato.

3. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Con il decreto di nomina il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce il compenso spettante ai componenti il Comitato.

5. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente.

6. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di personale del Ministero del tesoro. Può avvalersi inoltre di personale di altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici anche economici collocato in posizione di comando presso il Ministero del tesoro.

7. Il Comitato ha facoltà di conferire, con propria delibera, incarichi professionali per speciali ricerche o indagini a professori universitari, ordinari o associati, o ad esperti di particolare competenza in materia economico-finanziaria.

ART. 3.

1. Il Comitato di cui all'articolo 2:

a) coordina la vendita di beni demaniali e patrimoniali dello Stato e la cessione dei diritti reali ad essi inerenti prevista dagli articoli che seguono;

b) provvede direttamente alla cessione di beni mobiliari dello Stato o di enti pubblici di carattere nazionale;

c) cura, attraverso un commissario o un gruppo di suoi componenti, le operazioni di trasformazione istituzionale dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) ed il collocamento sul mercato finanziario delle quote di partecipazione al Fondo di dotazione dei due enti.

2. Il Comitato amministra i fondi finanziari e i titoli mobiliari di sua pertinenza secondo le norme sulle gestioni fuori bilancio di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 e al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

3. Alle dipendenze del Comitato opera un tesoriere, scelto fra i dipendenti del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore alla nona, che provvede all'amministrazione dei fondi e alla conservazione dei valori mobiliari.

4. Le disponibilità liquide del Comitato sono versate su un conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria dello Stato secondo le norme applicabili agli enti ed amministrazioni di cui alla tabella B allegata alla legge 29 settembre 1984, n. 720.

ART. 4.

1. Possono formare oggetto di vendita i beni demaniali e patrimoniali dello Stato e i diritti reali ad essi inerenti la cui permanenza nella proprietà statale sia riconosciuta non rispondente alle esigenze di economicità oppure che non sono destinati ad un servizio pubblico o possono essere sottratti a tale destinazione senza pregiudizio dell'interesse pubblico.

2. Al fine di procedere alla ricognizione dei beni e dei diritti da alienare e di dar corso alle alienazioni è istituita in ogni provincia, presso l'intendenza di finanza, una Commissione provinciale per la dismissione dei beni di proprietà statale. Fanno parte della Commissione:

a) due dirigenti in servizio nei ruoli del Ministero delle finanze appartenenti rispettivamente all'intendenza di finanza e all'ufficio tecnico erariale;

b) due dirigenti in servizio nei ruoli periferici del Ministero del tesoro appartenenti rispettivamente alla direzione provinciale del tesoro e alla ragioneria regionale dello Stato;

c) un dirigente in servizio nei ruoli periferici nel Ministero per i beni culturali e ambientali;

d) un ufficiale superiore in servizio presso un comando periferico dell'amministrazione militare;

e) un magistrato della Corte dei conti in servizio presso la delegazione regionale della Corte stessa.

3. La Commissione elegge nel suo interno il presidente.

4. La Commissione stessa di avvale del personale e delle strutture organizzative dell'intendenza di finanza.

5. I componenti della Commissione sono nominati dal commissario del Governo presso la regione di cui fa parte la provincia, su designazione dell'amministrazione di appartenenza.

CAPO III.

PROCEDURA PER LA VENDITA DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLO STATO

ART. 5.

1. La Commissione provinciale per la dismissione dei beni di proprietà statale forma, entro il 30 settembre 1989, un elenco dei beni demaniali e patrimoniali di proprietà statale dei diritti reali ad essi inerenti dei quali è riconosciuta la convenienza, l'alienazione o la cessione.

2. L'elenco è sottoposto al parere obbligatorio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato che deve pronunciarsi entro il 30 novembre 1989.

3. Contemporaneamente l'elenco è trasmesso all'ufficio tecnico erariale competente che deve redigere e rimettere alla

Commissione entro il 31 dicembre 1989 una perizia su ciascun bene nella quale è espresso un valore di stima.

4. Gli elenchi sono pubblicati, con i valori di stima, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 6.

1. Per i beni appartenenti al demanio statale compresi negli elenchi la Commissione predispone decreti di sdemanializzazione o di passaggio dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile che sono adottati:

a) dal Ministro della difesa, per i beni del demanio militare;

b) dal Ministro per i beni culturali e ambientali, per i beni di interesse storico, archeologico o artistico;

c) dal Ministro delle finanze, per tutti gli altri beni.

2. I decreti che dispongono la cessazione della demanialità sono adottati con procedure speciali, in deroga ad ogni norma in vigore, con il solo parere del Consiglio di Stato e sono immediatamente efficaci salvo il controllo successivo della Corte dei conti.

3. Tali decreti devono essere adottati entro il 30 aprile 1990.

ART. 7.

1. Appena completata la perizia e la stima e, per i beni demaniali, dopo l'adozione del decreto di cessazione della demanialità, la Commissione provinciale provvede alla procedura di alienazione. A tale fine i beni possono essere suddivisi in lotti in base a rapporti di complementarietà, tipologie, ubicazione o condizioni di utilizzabilità.

2. La Commissione dà la precedenza all'alienazione dei lotti che comprendano beni patrimoniali la cui gestione comporta costi superiori ai redditi e di lotti

che comprendano beni non utilizzabili dall'amministrazione statale.

3. L'alienazione è sempre preceduta da pubblici incanti per i beni o per lotti di beni il cui valore sia superiore a lire 500 milioni.

4. Gli incanti sono tenuti nell'ufficio dell'intendenza di finanza della provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano.

5. La Commissione ha facoltà, peraltro, di derogare a questa norma con provvedimento motivato.

6. L'incanto deve essere preceduto da un avviso d'asta pubblicato nei modi e nelle forme stabilite nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, anche con l'osservanza di norme comunitarie.

ART. 8.

1. I partecipanti all'incanto non sono ammessi a fare offerte se non hanno, prima dell'apertura del medesimo o nei luoghi indicati nel capitolato speciale adottato ai sensi dell'articolo 16, versato un deposito cauzionale — in numerario o titoli di Stato o mediante una fidejussione bancaria — per un importo pari a un decimo del valore di stima dei beni messi in vendita. L'offerente deve inoltre depositare l'ammontare presunto delle spese contrattuali indicato nell'avviso d'asta.

ART. 9.

1. La gara è presieduta da un componente della Commissione che svolge tutte le funzioni previste dalla legislazione di contabilità di Stato. Il presidente è assistito da un funzionario in servizio nell'intendenza di finanza al quale è fatto obbligo di redigere il verbale delle operazioni di gara e delle relative aggiudicazioni.

2. L'incanto si svolge con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

3. Qualora il primo esperimento di asta vada deserto, il secondo avrà luogo mediante offerte per schede segrete.

4. L'aggiudicazione sarà pronunciata a favore di colui la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell'avviso d'asta.

5. Risultato infruttuoso anche il secondo esperimento la Commissione provinciale può ordinare ulteriori esperimenti di asta con successive riduzioni, ciascuna delle quali non potrà eccedere il decimo del valore di stima, oppure può procedere all'aggiudicazione mediante trattativa privata.

6. Le aggiudicazioni avvenute nei modi sopra indicati sono di regola definitive, salvo che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di un nuovo incanto, in base ad eventuali offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

ART. 10.

1. Nel caso di aggiudicazione definitiva, il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva l'approvazione dell'intendente di finanza, se il contratto non supera il valore di lire un miliardo e del Ministro delle finanze per valori superiori.

2. Per i contratti di alienazione di valore inferiore a lire un miliardo è previsto soltanto il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato. Per i contratti di importo superiore deve essere sentito anche il parere del Consiglio di Stato.

ART. 11.

1. Per l'alienazione di beni o lotti di valore inferiore a lire cinquecento milioni la Commissione può, con propria deliberazione motivata, disporre la vendita mediante trattativa privata, stabilendo le procedure per l'espletamento di una gara ufficiosa ed i criteri per la vendita.

2. In ogni caso il prezzo di vendita non deve essere inferiore al valore di

stima se non per motivi espressamente evidenziati dalla Commissione.

3. Sono anche perfezionati a trattativa privata i contratti per i quali siano andati deserti o siano risultati infruttuosi i pubblici incanti.

4. Il contratto aggiudicato a trattativa privata è approvato dall'intendente di finanza se il valore è inferiore a lire cinquecento milioni e dal Ministro delle finanze se di valore superiore.

5. Per i contratti aggiudicati a trattativa privata di valore inferiore a lire cinquecento milioni è sufficiente il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato. Se il valore supera le lire cinquecento milioni è prescritto il parere del Consiglio di Stato.

6. La procedura della trattativa privata è sempre ammessa se la vendita avviene a favore di regioni, comuni, province o enti pubblici anche economici. In tali casi il parere del Consiglio di Stato è richiesto solo se il valore del bene o dei beni da alienare supera lire due miliardi.

ART. 12.

1. Dopo che il verbale d'asta, approvato dall'organo competente, è stato registrato presso l'ufficio del registro competente, il presidente della Commissione provinciale ne rilascia all'aggiudicatario un estratto in forma esecutiva; e tale estratto costituisce il titolo per la trascrizione, la presa di possesso e la voltura catastale.

ART. 13.

1. Il prezzo di vendita deve essere versato dall'aggiudicatario entro tre mesi dalla data in cui gli è notificata l'avvenuta approvazione.

2. La Commissione provinciale ha facoltà di concedere all'aggiudicatario una rateazione in non più di quattro rate bimestrali

ART. 14.

1. Per la vendita di beni di interesse storico o artistico, la Commissione ha facoltà di inserire nel contratto, su indicazione del Ministro per i beni culturali e ambientali, particolari clausole per la salvaguardia della integrità del bene ceduto e della sua utilizzazione da parte del pubblico o degli studiosi. Di tali clausole dovrà farsi menzione nell'avviso d'asta.

ART. 15.

1. Alle procedure di vendita si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme della legge e del regolamento di contabilità di Stato. Per la disciplina degli adempimenti specifici dell'amministrazione e degli acquirenti sarà adottato con decreto del Ministro delle finanze entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito capitolato d'onori.

ART. 16.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzata la costituzione di fondi immobiliari, ai quali possono partecipare istituti di credito di diritto pubblico, istituti di credito speciale e imprese di assicurazioni, per l'acquisto di lotti di beni di proprietà statale e il graduale collocamento presso il pubblico di porzioni o della totalità dei lotti stessi.

2. I fondi hanno facoltà di emettere quote rappresentative di porzioni di proprietà di beni pubblici alienati dallo Stato. In contropartita di tali quote, è data facoltà agli acquirenti privati di cedere ai fondi titoli del debito statale di scadenza superiore ai tre anni secondo rapporti di conversione stabiliti dal Ministro del tesoro con apposito decreto. I fondi possono utilizzare i titoli ricevuti in

controprestazione dell'emissione di quote al fine di regolare le loro situazioni debitorie nei confronti dello Stato.

3. Sempre con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono adottate le norme per regolare i requisiti per la partecipazione ai fondi, il funzionamento e la gestione del patrimonio dei fondi stessi.

4. In ogni caso per il collocamento delle quote e per l'attività dei fondi devono osservarsi le norme della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni in quanto applicabili.

CAPO IV.

PROCEDURE PER LA CESSIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI PROPRIETÀ DELLO STATO O DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

ART. 17.

1. Il Comitato di cui all'articolo 2 provvede alle operazioni di cessione sul mercato finanziario delle quote di partecipazione al capitale o al fondo di dotazione delle istituzioni di credito e degli enti previsti nell'allegato n. 2 della Sezione IV del conto generale del patrimonio dello Stato per l'anno 1987. Entro il 30 settembre 1989 il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, determina i criteri e le direttive per la cessione delle partecipazioni previste al presente comma nonché delle quote di partecipazione di cui all'articolo 18.

2. Il Comitato deve completare le operazioni di vendita entro il 30 giugno 1990.

ART. 18.

1. In deroga alle disposizioni legislative e statutarie in vigore, sono trasferite

dalla Cassa depositi e prestiti al Comitato di cui all'articolo 2:

a) n. 6.600.000 quote di partecipazione dell'Istituto mobiliare italiano pari al 20 per cento del capitale dell'IMI corrispondenti al valore nominale di lire 330 miliardi;

b) n. 261.010 quote di partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche di categoria L di cui allo statuto dell'ente approvato con decreto del Ministro del tesoro del 30 aprile 1986 per un valore nominale di lire 6.525.250.000.

2. Il Comitato procede al collocamento sul mercato finanziario delle quote di partecipazione, secondo le direttive emanate dal Ministero del tesoro, a norma dell'articolo 17, entro il 30 giugno 1990.

3. Entro il 31 dicembre 1989 la Commissione nazionale per le società e la borsa provvederà alla ammissione delle quote dell'IMI e del Consorzio per il credito e le opere pubbliche alla quotazione di borsa.

CAPO V.

MODIFICHE ISTITUZIONALI RELATIVE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA E COLLOCAMENTO PARZIALE DEL CAPITALE DELL'ENTE STESSO

ART. 19.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è aggiunto il seguente:

« L'Ente è fornito di un capitale suddiviso in quote di partecipazione. Il 51 per cento delle quote deve appartenere direttamente allo Stato ».

ART. 20.

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, recante l'organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Sono organi dell'ente:

- a) il presidente;
- b) l'assemblea dei partecipanti;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori ».

2. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente e il vicepresidente sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri, e durano in carica cinque anni ».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è aggiunto il seguente:

« Gli altri otto componenti il consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea dei partecipanti e durano in carica cinque anni ».

4. Il n. 3) dell'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è sostituito dal seguente:

« 3) predispone il bilancio finanziario di previsione e lo presenta all'assemblea dei partecipanti almeno quattro mesi prima dell'inizio del relativo esercizio finanziario, nonché le successive variazioni; predispone e presenta all'assemblea dei partecipanti, nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il bilancio consuntivo dell'ente, compren-

denti lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario ».

5. Il n. 5) dell'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è abrogato.

6. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è aggiunto il seguente:

« ART. 5-bis. — 1. L'assemblea dei partecipanti:

a) delibera sul bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'esercizio finanziario, nonché sulle successive variazioni e ne dà comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) delibera il bilancio consuntivo presentato dal consiglio di amministrazione e la ripartizione degli utili; l'assemblea trasmette poi il bilancio al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la definitiva approvazione;

c) delibera l'emissione di obbligazioni;

d) delibera lo statuto dell'ente e le sue variazioni ».

7. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. Lo statuto dell'ente è deliberato dall'assemblea dei partecipanti e approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri ».

ART. 21.

1. Il Comitato di cui all'articolo 2 procede ad attuare la trasformazione istituzionale dell'ENEL, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 dicembre 1989.

2. Entro tale data una commissione di periti, nominata dal presidente del comi-

tato, stabilisce il valore del capitale dell'ente, rappresentativo della proprietà dell'azienda dell'ente, tenuto conto dell'ammontare dei fondi di dotazione conferiti dallo Stato in base alle leggi in vigore e del valore effettivo dell'azienda stessa.

3. Il capitale, suddiviso in quote, è conferito in proprietà allo Stato.

CAPO VI.

IMPIEGO DEI FONDI PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO DELLO STATO

ART. 22.

1. È data facoltà agli acquirenti di convertire in quote di capitale degli enti di cui agli articoli 18 e 19 nonché dell'ENEL e dell'INA titoli del debito statale secondo un rapporto di conversione fissato con decreto del Ministro del tesoro.

2. In caso di conversione, il Comitato provvede al ritiro dei titoli del debito pubblico e alla loro gestione, con impiego del ricavato nell'acquisto di titoli del debito statale ed annullamento alla scadenza dei titoli o alla data di cessazione di efficacia della presente legge.

ART. 23.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è aggiunto il seguente:

« L'Istituto è fornito di un capitale suddiviso in quote di partecipazione. Il 51 per cento delle quote deve appartenere direttamente allo Stato ».

ART. 24.

1. L'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *Organi dell'Istituto.* — 1. Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti al capitale;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato permanente.

2. L'assemblea dei partecipanti è costituita da tutti i titolari di quote di proprietà del capitale sociale dell'Istituto. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria e tutte le volte che ne facciano richiesta i portatori di almeno un quinto del capitale.

3. Del consiglio di amministrazione fanno parte:

a) tre funzionari statali appartenenti ai ruoli dirigenziali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la qualifica non inferiore a quella di direttore generale;

b) il direttore generale dell'Istituto, che è membro di diritto;

c) un consigliere in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e designato dal Presidente del Consiglio su delibera del Consiglio dei ministri;

d) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

e) nove membri eletti dall'assemblea dei partecipanti fra esperti nel settore della tecnica assicurativa e dell'amministrazione degli enti pubblici economici.

4. I componenti di cui alle lettere a), c) e e) durano in carica quattro anni.

5. Alla scadenza del quinquennio cessano dalla carica anche i componenti nominati nel corso del quadriennio.

6. Le attribuzioni del comitato permanente e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi componenti sono determinate dallo Statuto.

7. Al consiglio di amministrazione e al comitato permanente ha facoltà di parte-

cipare, senza diritto di voto, il capo dell'ispettorato delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. I componenti del Consiglio di amministrazione sono retribuiti con gettoni di presenza alle adunanze ».

ART. 25.

1. Dopo l'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è aggiunto il seguente:

« ART. 9-bis. — *Assemblea dei partecipanti.* — 1. L'assemblea dei partecipanti:

a) delibera sul bilancio consuntivo presentato dal consiglio di amministrazione e la ripartizione degli utili. L'assemblea trasmette poi il bilancio al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la definitiva approvazione:

b) delibera lo statuto dell'ente e le sue variazioni;

c) delibera sui regolamenti interni di amministrazione e sui capitoli delle agenzie ».

ART. 26.

1. L'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — *Competenze del consiglio di amministrazione.* — 1. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) sulla istituzione di sedi, uffici, agenzie;

b) sugli schemi di tariffe, dei premi per le singole forme di assicurazione sui relativi tipi di polizze;

c) sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione:

d) sulla cessione di portafoglio di assicurazione, sui trattati di riscossione e su altri eventuali accordi con imprese di assicurazione;

e) sulla gestione e l'impiego dei fondi;

f) sulle eventuali norme per la partecipazione agli utili degli assicurati e degli enti produttori;

g) sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;

h) sui progetti di bilancio consuntivo per la presentazione all'assemblea dei partecipanti;

i) su tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'Istituto;

l) sulle nomine e promozioni del personale.

2. Il consiglio di amministrazione determina le competenze del presidente e del direttore generale ».

3. Il 51 per cento delle quote rimangono di proprietà statale e sono amministrate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Comitato di cui all'articolo 2 provvede alla progressiva cessione sul mercato finanziario delle quote rappresentative del restante 49 per cento del capitale entro il 30 giugno 1991. Il collocamento avviene per separati lotti con modalità idonee a favorire l'accesso dei piccoli risparmiatori privati alla proprietà delle quote di partecipazione al capitale dell'ENEL.

5. Entro il 30 giugno 1990 la Commissione nazionale per le società e la borsa provvede all'ammissione delle quote di partecipazione al capitale dell'ENEL alla quotazione di borsa.

6. Le imprese di assicurazione possono investire in dette quote le riserve matematiche relative alla loro gestione. Similmente i fondi pensione possono investire nelle quote stesse le loro riserve.

7. Il comitato ha facoltà, con l'autorizzazione del Ministro del tesoro e secondo le modalità prescritte dal Ministro stesso, di collocare una parte delle quote di partecipazione al capitale dell'ENEL sui mercati finanziari esteri.

ART. 27.

1. Il Comitato di cui all'articolo 2 impiega le risorse provenienti dal cessato Fondo per l'« acquisto dei buoni del Tesoro novennali » nonché dalle operazioni di vendita e cessione previste dalla presente legge nell'acquisto di titoli del debito statale a medio e lungo termine, con preferenza per titoli in scadenza nel corso degli esercizi finanziari 1991 e 1992 e procede alla estinzione dei titoli quando questi vengono a scadenza.

2. Prima della scadenza i titoli sono amministrati dal Comitato, che deve utilizzare i proventi dell'incasso delle cedole nell'acquisto di altri titoli del debito statale.

ART. 28.

1. Le operazioni di acquisto dei titoli sono effettuate esclusivamente in borsa. Esse non possono aver luogo ad un prezzo superiore al valore nominale dei titoli stessi.

CAPO VII

CONTABILITÀ E RENDICONTAZIONE

ART. 29.

1. Il Comitato rileva le sue operazioni seguendo il sistema della contabilità di cassa e deve compilare per ciascun esercizio un rendiconto finanziario della gestione svolta. Il rendiconto deve essere trasmesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e alla Corte dei

conti per il controllo di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il Comitato elabora anche una relazione, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Parlamento.

ART. 30.

1. È vietato l'impiego dei proventi della alienazione di beni o di valori mobiliari prevista dalla presente legge per la copertura di nuove o maggiori spese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, o per il finanziamento di qualsivoglia iniziativa di spesa o di intervento pubblico.

CAPO VIII.

NORME DI DELEGA

ART. 31.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme concernenti la revisione dei canoni di concessione dei beni demaniali di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nonché la determinazione dei canoni di affitto o in genere dei corrispettivi di uso dei beni pubblici.

2. Tali norme devono realizzare l'adeguamento della redditività dei beni pubblici al valore effettivo dei beni stessi in armonia con la razionale utilizzazione del patrimonio pubblico.

3. Le maggiori entrate conseguite dallo Stato attraverso la revisione dei canoni o dei corrispettivi di uso devono essere destinati alla riduzione del ricorso al mercato finanziario o del saldo netto da finanziare, che risultano per ciascun esercizio, dalla legge finanziaria.

CAPO IX.

NORME FINALI

ART. 32.

1. Il Comitato di cui all'articolo 2 cessa dalle sue funzioni dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale data i fondi amministrati sono versati al bilancio dello Stato e i titoli del debito statale ancora non scaduti disponibili presso il Comitato stesso sono estinti.

2. Alla stessa data cessano dalle loro funzioni le Commissioni provinciali istituite dall'articolo 5.

ART. 33.

1. La copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, che sono costituiti dalle spese di funzionamento degli organi istituiti, dalle quote di spesa di alienazione o di collocamento che non sono a carico degli acquirenti nonché dagli oneri di acquisto in borsa dei titoli del debito pubblico, è assicurata a valere sui fondi ricavati dalle operazioni previste dalla legge stessa.